



A tutte le Aziende Clienti

FRINGE BENEFIT 2023: CHIARIMENTI DEFINITIVI

Rif. normativi:

Art. 40 D.L. 04 maggio 2023, n. 48

L. 85/2023

Art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR

Circolare INPS n. 49/2023

Circolare Agenzia delle Entrate n. 23 del 1° agosto 2023

Circolare Agenzia delle Entrate n. 35 del 4 novembre 2022

Art. 1, comma 1, DL 5/2023

La legge 85/2023 di conversione del D.L. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, contenente “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, ha confermato per il solo periodo di imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000,00 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit previsti dall' art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR.

Come anticipato nella nostra circolare dello scorso 25 maggio **2023 CA04_2023AT**, numerosi erano i dubbi interpretativi legati a vari aspetti della previsione normativa in deroga al citato art. 51 del TUIR. Sono però intervenute a far chiarezza le circolari dell'INPS n. 49/2023 e dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 1° agosto 2023.

Si riepilogano di seguito gli aspetti salienti della previsione normativa alla luce delle citate circolari.

Requisiti oggettivi

1. **Per il solo periodo d'imposta 2023** non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, **il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli fiscalmente a carico**. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della previsione normativa previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti;
2. la norma in argomento produce effetti di detassazione, oltre che ai fini IRPEF, anche ai fini dell'imposta sostitutiva nell'ipotesi di erogazione di premi di risultato o ripartizione di utili convertiti (ove previsto dall'accordo aziendale) per scelta del lavoratore in flexible benefit (comprese erogazioni e rimborsi per utenze domestiche);



3. riguardo alle citate utenze domestiche, **al fine di evitare che si fruisca più volte di un beneficio in relazione alle medesime spese**, le somme da erogare o da rimborsare devono riguardare consumi per i quali non è stato chiesto e ottenuto, nell'anno 2022, l'erogazione o il rimborso ai sensi dell'art. 12 DL. 115/2022, L. 142/2022 (c.d. decreto aiuti bis).

Requisiti soggettivi

1. Destinatari della previsione normativa sono i lavoratori titolari di un reddito di lavoro dipendente o assimilato con figli fiscalmente a carico (quindi, non solo i dipendenti come indicato dalla norma, ma, come precisato anche lo scorso anno, i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e gli amministratori titolari di collaborazione tipica non attratta dall'attività professionale);
2. il beneficio può essere applicato dal datore di lavoro anche in via discrezionale (ad personam), non necessariamente alla generalità dei lavoratori;
3. la verifica del requisito dei *figli fiscalmente a carico* (i figli devono possedere redditi, nel 2023, non superiori ad euro 2.840,51 ovvero ad euro 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni) deve essere effettuata entro il 31/12/2023 mediante apposita autocertificazione all'interno della quale va indicato il codice fiscale del o dei figli fiscalmente a carico;
4. l'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ciascun genitore titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori. A tal riguardo non conta chi percepisce le detrazioni d'imposta o se la detrazione non viene percepita perché rientrante dell'Assegno Unico e Universale o, ancora, se la detrazione non è riconosciuta per effetto del reddito;
5. in assenza del requisito "figli a carico" resta confermata la soglia di euro 258,23 (art. 51, c. 3, TUIR) annui;
6. come per la soglia di euro 258,23, anche la soglia di euro 3.000,00 rappresenta un limite e non una franchigia, di conseguenza il superamento degli indicati limiti comporta che l'intero valore dei benefit concorra a formare il reddito e sia, pertanto, assoggettato a imposte e contributi, non solo l'eventuale scostamento tra il limite fissato ed il valore dei benefit.

Operatività

1. L'esenzione dei benefit fino ad euro 3.000,00 è condizionata da una dichiarazione attestante il requisito dei *figli fiscalmente a carico*, che ciascun lavoratore deve rendere al proprio datore di lavoro, che questi dovrà conservare. Tale dichiarazione, all'interno della quale va indicato il codice fiscale del o dei figli fiscalmente a carico, non è previsto debba avere una forma specifica. In mancanza della dichiarazione, pur essendo in possesso dei requisiti, il beneficio non sarà applicabile. Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare successive variazioni o il venir meno del requisito.



2. il datore di lavoro riconosce l'agevolazione in base alle dichiarazioni acquisite e qualora, successivamente all'erogazione dei benefit, il lavoratore dovesse comunicare che i requisiti sono venuti meno, lo stesso sostituto d'imposta procederà con i conguagli nei mesi successivi, o comunque entro il termine per i conguagli o alla conclusione del rapporto di lavoro;
3. l'informativa dovuta alla RSU, ove presente, deve essere resa entro la chiusura del periodo d'imposta, quindi non necessariamente prima di applicare la norma;
4. l'agevolazione è cumulabile (solo ai fini fiscali) con il c.d. bonus carburante di euro 200,00;
5. continuano ad essere validi ed applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022 per le parti compatibili con l'agevolazione del 2023, in particolare l'obbligo di recuperare e conservare la documentazione/dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati

All.1

- Facsimili certificazione del soggetto beneficiario;
- Comunicazione da inviare/consegnare alle RSU aziendali se presenti



DICHIARAZIONE WELFARE AZIENDALE (ex art. 40 D.L. n. 48/2023)

(da restituire all'azienda debitamente sottoscritta)

Il/la sottoscritto/a _____ C.F.: _____

Dipendente dell'Azienda _____

in ottemperanza di quanto previsto dall'40 D.L. n. 48/2023 secondo il quale, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,

DICHIARA

- di aver diritto all'applicazione del limite di cui all'art. 40 del D.L. n. 48/2023;

Elenco codici fiscali dei figli a carico:

o _____

o _____

o _____

o _____

o _____

o _____

Inoltre,

DICHIARA

che:

- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei carichi familiari che comporteranno la perdita dell'agevolazione art. 40 D.L. 48/2023 entro il 31 dicembre 2023 all'Azienda _____ ai fini del corretto conguaglio in sede annuale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ f.to il lavoratore _____



COMUNICAZIONE ALLE RSU AZIENDALI (ex art. 40 D.L. n. 48/2023)

La presente per comunicare alle RSU aziendali che la nostra Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'Ex art. 40 D.L. n. 48/2023, ha dato avvio all'applicazione dei benefici previsto dalla norma ai soggetti beneficiari su apposita dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Distinti saluti

La Direzione

Firma per ricevuta delle RSU Aziendali
